



**COMUNE DI SAN MAURO  
CASTELVERDE  
PROVINCIA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO**

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE,  
STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA  
DOTAZIONE DI PERSONALE**

**Stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi .**

**Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.        del**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.....	
Art. 2 – Normativa di riferimento .....	
Art. 3 – Definizioni - Ambito applicativo.....	
Art. 4 - Esclusione .....	
Art. 5 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi .....	
Art. 6 – Limiti di spesa .....	
Art. 7– Modalità di individuazione collaboratori.....	
Art. 8 – Avviso di selezione.....	
Art. 9 – Modalità e criteri della valutazione comparativa.....	
Art. 10 – Formazione della graduatoria e stipula del contratto.....	
Art. 11 – Disciplinare di incarico .....	
Art. 12– Determinazione del compenso.....	
Art. 13 – Esclusione dal ricorso alla procedura comparativa	
Art. 14 – Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	
Art. 15 – Pubblicità ed efficacia degli incarichi	
Art. 16– Programmazione del fabbisogno	
Art. 17– Invio alla Corte dei Conti	
Art. 18 – Norma finale e di rinvio	

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce e disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni di natura occasionale, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
  - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
  - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni;
  - rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

## **Art. 2 – Normativa di riferimento**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella legge 133/2008, come modificata dal comma 2 dell'art. 22 della legge n. 69/09, dell'articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 17 comma 27 del D. Lgs. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/09 e dell'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Art. 3 – Ambito applicativo – definizioni**

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Ai fini del presente Regolamento vengono definiti:

• *contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.):* contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata, continuativa e sistematica, che si concretizzano in prestazioni d'opera rese con continuità e sotto il coordinamento dell'Amministrazione comunale committente, ma senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente.

Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

• *contratti di collaborazione occasionale:* si identificano quali rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003, nel caso di rapporti di collaborazione occasionale che hanno una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non può superare i 5.000,00 euro.

Gli incarichi aventi ad oggetto *studi* (se oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte), *ricerche* (presuppongono la preventiva definizione di una attività da parte dell'Amministrazione) o *consulenze* (richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente) devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza professionale, e possono costituire oggetto di ciascuna delle tipologie di lavoro autonomo di cui al comma precedente.

• *incarichi professionali*, i rapporti di lavoro autonomo che si concretizzano in prestazioni d'opera che richiedono, di norma, l'iscrizione ad albi professionali, rese con lavoro prevalentemente proprio da parte di soggetti titolari di partita IVA, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e degli artt. 2229 e ss. del Codice civile e prive del carattere della occasionalità sopra descritto. Si tratta di incarichi riconducibili al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Rimane estraneo a questa definizione l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater, del D.Lgs. 165/2001;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, gli appalti di cui al D.Lgs. 163/2006), salvi i presupposti dell'art. dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente o per le relative domiciliazioni;
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge;
- gli incarichi attribuiti nell'ambito delle convenzioni di cui al successivo articolo 5, comma 1°;
- gli incarichi di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n.267/2000;
- gli incarichi conferiti dal Sindaco ad esperti, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92.

#### **Art. 5 Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli Incarichi**

Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Amministrazione predilige l'attivazione di convenzioni di studio e ricerca con Università e altri Enti ed organismi pubblici a ciò preposti, nonché, eventualmente, con Enti di studio e ricerca di cui sia socio, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse e attivare sinergie che consentano il massimo approfondimento e la pratica attuazione dello studio e della ricerca.

Il ricorso agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a quelli di prestazione occasionale ed agli incarichi professionali esterni, come definiti all'articolo 3, è possibile solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee cui il Comune non può far fronte con personale in servizio.

Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti, dai responsabili delle unità organizzative che intendono avvalersene o dal Sindaco, solo in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

3. l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Comune; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
4. il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione
5. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
6. dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In relazione al presupposto di cui al n. 3 del precedente comma, si considerano casi di impossibilità oggettiva l'assenza di professionalità adeguate fra il personale dipendente di cui dovrà darsi puntuale attestazione nel provvedimento sindacale o dirigenziale di incarico od in apposita relazione, anche separata, al provvedimento.

La prestazione non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e deve essere complessa, qualificata o specializzata.

Tale specializzazione può consistere in una maturata esperienza nel settore e/o dal possesso di un titolo di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento o di un titolo di laurea specialistica attinente all'oggetto dell'incarico. E' in ogni caso fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni. E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere ulteriori titoli a seconda dello specifico incarico da attribuire.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, quando è oggettivamente accertata la maturata esperienza nel settore e, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o per soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali e dell'attività informatica.

#### **Art. 6 - Limiti di spesa**

La previsione di spesa per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo in ragione del limite di spesa annua, complessivamente determinata, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 7 - Modalità di individuazione dei collaboratori**

Gli incarichi sono affidati con procedura comparativa per titoli, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 14.

La procedura comparativa si sostanzia nell'esame e nella valutazione dei *curricula* dei candidati sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della disciplina di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

In considerazione della natura od entità della prestazione richiesta, la procedura comparativa può avvenire per titoli e colloquio.

#### **Art. 8 – Avviso di selezione**

Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il titolare della P.O competente predispone avviso pubblico per

l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico che è di competenza del. e deve contenere, tra l'altro:

1. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico e l'indicazione dei contenuti qualificati della collaborazione da svolgere eventualmente con il riferimento ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
2. la durata ed il luogo di svolgimento dell'incarico;
3. specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
4. le modalità di realizzazione dell'incarico ed il livello di coordinazione ove previsto;
5. le modalità di scelta dei candidati (titoli o titoli e colloquio);
6. il compenso complessivo lordo massimo previsto adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
7. il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
8. i criteri di selezione che saranno adottati dall'Ente.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto dell'incarico.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. L'avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet del Comune con un preavviso ai almeno 10 giorni, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori.

### **Art. 9 - Modalità e criteri della valutazione comparativa**

1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il titolare di P.O. competente
2. Per la valutazione dei *curricula* può avvalersi di apposita commissione tecnica interna, anche intersettoriale. La commissione di valutazione, dallo stesso presieduta, è nominata dal Sindaco.

La valutazione di ogni singolo curriculum deve tenere conto dei seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Per particolari tipologie di incarico, il titolare di P.O. competente potrà disporre l'audizione dei candidati personalmente o davanti alla Commissione eventualmente costituita.

3. L'affidamento del rapporto di collaborazione, salvo quanto indicato ai commi 4 e 5, avviene in base ad una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli mirante ad accertare la maggiore congruenza dei titoli stessi rispetto alla prestazione e alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.

4. Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, a quest'ultimo sono ammessi solo coloro che hanno presentato un *curriculum* ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente l'amministrazione potrà disporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro e quelli conferiti dal Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92, possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'esperienza di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, per: attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Gli importi si intendono al netto dell'Iva, se dovuta e di ogni altro onere di legge, ed al lordo della ritenuta alla fonte.

#### **Art. 10- Formazione della graduatoria e stipula del contratto**

La graduatoria è approvata con atto del titolare di P.O. e pubblicata sul sito internet ed all'Albo Pretorio on line del Comune.

È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro il termine massimo di anni due dalla sua pubblicazione, salva diversa indicazione del bando.

#### **Art.11 - Disciplinare di incarico**

Il responsabile del settore a cui attiene la tipologia dell'incarico, formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, redatto in triplice originale, di cui uno trattenuto agli atti dell'ufficio comunale interessato, uno consegnato al collaboratore ed il terzo trasmesso al Servizio Personale, soggetto a registrazione in caso d'uso, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 6 o sue successive variazioni;

c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;

d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

I contratti di collaborazione non pongono vincoli di subordinazione con l'Amministrazione.

L'esclusione esplicita di tale elemento deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.

Parimenti i contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nonché l'esclusione del rinnovo del rapporto, salvo l'ammissibilità della proroga quando essa sia necessaria al raggiungimento dello scopo o il completamento del progetto per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al collaboratore, senza che la stessa dia luogo a compensi aggiuntivi.

## **Art.12 - determinazione del compenso**

La Giunta Comunale, con apposito atto di indirizzo, provvede a concedere l'autorizzazione all'affidamento dell'incarico ed alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Art.13 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa**

Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa e dagli obblighi di pubblicità, oltre che nei casi previsti dall'art. 5, anche nei seguenti casi :

- a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili all'Ente, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b. per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili non imputabili all'Ente, tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative senza esporre l'Ente a conseguenze dannose;
- c. per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma;
- d. per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato da conferirsi a persone determinate in base all'esperienza maturata dalle stesse (es.: religioso, rappresentante di associazioni umanitarie, ecc.) o al legame esistente tra l'oggetto dell'incarico e il soggetto da incaricare (es.: autore di un libro da presentare, relazione rispetto ad un'esperienza vissuta, ecc).
- e. per le prestazioni di cui alla lettera d) aventi straordinario contenuto artistico, culturale e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita *intuitu personae* tenuto conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione conferita *intuitu personae* (a puro titolo esemplificativo: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni).

Il presente regolamento non si applica inoltre:

- agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali.

## **Art.14 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile.

Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.

Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come non può rappresentare l'ente all'esterno.

Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; è possibile prevedere nel disciplinare – contratto un minimo di ore di prestazione da rendere per la sua attività che può essere anche esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dall'amministrazione.

#### **Art.15 - Pubblicità ed efficacia degli incarichi**

Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità tramite il sito internet istituzionale dell'amministrazione.

L'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento è subordinata agli obblighi di cui all'art.15 e ss. del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33.

Ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005, i contratti di collaborazione esterna per consulenza, studio o ricerca aventi importo superiore a € 5.000,00 sono soggetti all'obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con esclusione di quelli afferenti la nomina di esperti ex L.R. n. 7/92.

La gestione complessiva delle fasi di pubblicità ed efficacia degli incarichi, compresa la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, è affidata al settore economico – finanziario.

#### **Art. 16- Programmazione dei fabbisogni**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della L. 244/2007 la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto, avviene nell'ambito del programma approvato annualmente dal Consiglio comunale, ad eccezione di quelli derivanti da previsioni di legge e degli esperti del Sindaco di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92.

La competenza all'affidamento dell'incarico spetta rispettivamente al titolare di P.O. o al Sindaco che provvederanno con propria determinazione.

#### **Art.17 - Invio alla Corte dei Conti**

Il presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.

#### **Art. 18 - Norme finali e di rinvio**

L'adozione del presente regolamento abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.

Gli incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento non comportano l'esercizio, da parte dei collaboratori, delle attività istituzionali riservate al personale dell'Ente assunto con contratto di lavoro dipendente.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell'Ente, compresi i criteri generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché alla legislazione vigente.